

Deliberazione della Giunta Regionale 22 giugno 2018, n. 41-7098

L. 4.7.2005 n. 123. Erogazione a carico del Servizio Sanitario Nazionale di prodotti dietetici per la malattia celiaca - Individuazione dei punti autorizzati all'erogazione, istituzione del buono dematerializzato e ridefinizione dei tetti di spesa. Modifica DGR n. 7-5661 del 10.4.2007.

A relazione del Vicepresidente Reschigna:

Premesso che la Legge 4.7.2005 n. 123 definisce le norme per la protezione dei soggetti affetti da celiachia e stabilisce gli interventi di carattere generale per il loro normale inserimento nella vita sociale.

Rilevato che il D.M. 4.5.2006 stabilisce i tetti di spesa per l'erogazione dei prodotti senza glutine di cui all'art. 4 della Legge 123/2005.

Visto la D.G.R. n. 127-3648 del 2.8.2006 con la quale è stato recepito il D.M. 4.5.2006 "Limiti massimi di spesa per erogazione prodotti senza glutine".

Visto la D.G.R. n. 7-5661 del 10.04.2007 con la quale sono stati ridefiniti i limiti massimi di spesa per l'erogazione dei prodotti senza glutine, eliminando la disparità di rimborso tra pazienti maschi e pazienti femmine, stabilendo un unico tetto di spesa mensile relativamente alla fascia d'età adulta, pari a euro 120,00 mensili, specificando che gli oneri fiscali erano esclusi da tale tetto di spesa.

Preso atto della circolare della Direzione Generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione del Ministero della Salute, prot. 0013930-P del 06/04/2018, di oggetto: Chiarimenti circa l'applicazione del DM 4 maggio 2006 Limiti massimi di spesa per l'erogazione dei prodotti senza glutine, di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della legge 4 luglio 2005, n. 123, recante: "Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia", nella quale si evidenzia che "i limiti di spesa sono stati calcolati sulla base dei prezzi al chilogrammo rilevati al consumo, comprensivi della quota relativa all'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA)".

Preso atto del parere favorevole della Conferenza Permanente per il rapporto tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sullo schema di decreto ministeriale recante "Limiti massimi di spesa per l'erogazione di prodotti senza glutine, di cui alla legge 4 luglio 2005, n. 123 recante norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia", che ridefinisce i limiti massimi, prevedendo una riduzione degli attuali limiti sulla base dei prezzi medi di mercato ed un loro aggiornamento periodico, considerando la variazione di detti prezzi medi al consumo.

Ritenuto di non dovere procedere fino alla emanazione del decreto di cui al precedente punto ad un aggiornamento dei limiti massimi di spesa previsti dalla vigente normativa regionale.

Evidenziata la necessità da parte della Regione Piemonte di adottare una procedura che preveda, tramite la dematerializzazione del buono per l'acquisto con onere a carico del SSN di alimenti privi di glutine, processi propedeutici al libero acquisto in tutti i canali di vendita di detti alimenti, sull'intero territorio regionale.

Preso atto che l'attivazione di tale procedura comporta significativi vantaggi per il cittadino:

1. semplificando sia l'iter per il rilascio delle autorizzazioni, che prevederà un solo passaggio presso la sede ASL di riferimento, essendo previsti successivi rinnovi in automatico, sia l'utilizzo della autorizzazione stessa, che non necessiterà più delle fustelle a dimostrazione dell'effettiva erogazione, sia l'acquisto degli alimenti privi di glutine, che potrà avvenire anche contemporaneamente all'acquisto di altri prodotti, essendo la procedura in grado di discernere gli alimenti ammessi da qualsiasi altro prodotto;
2. aumentando il numero dei punti di erogazione convenzionati, con successivo aumento della gamma di prodotti fra i quali i cittadini potranno effettuare la loro scelta per soddisfare al meglio le proprie esigenze;
3. attivando un processo concorrenziale fra gli erogatori convenzionati, incrementati di numero e di tipologia, che comporterà una riduzione dei prezzi di vendita, con un aumento relativo del valore del buono.

Visto l'art. 10, del D.P.C.M. 12/01/2017 che individua, nell'ambito dell'assistenza integrativa, le forniture tramite il Servizio sanitario nazionale delle seguenti classi di prodotti:

- dispositivi medici monouso;
- presidi per diabetici;
- prodotti destinati ad una alimentazione particolare.

Visto l'articolo 14 del medesimo decreto che individua il ruolo delle Regioni nel disciplinare le modalità di erogazione di prodotti dietetici, assicurando l'adempimento agli obblighi di cui all'articolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.

Preso atto che il rilascio dell'attestato di esenzione riconosce ai soggetti con malattia celiaca certificata le prestazioni previste in attuazione al DPCM LEA e l'erogazione di prodotti dietetici senza glutine nei limiti di spesa mensile vigenti.

Considerato necessario definire un elenco Regionale dei fornitori di alimenti per celiaci, al fine di individuare i soggetti erogatori che intendono aderire alle procedure definite dal presente atto, rimandando ad atti successivi la regolamentazione dei punti di erogazione delle altre classi di prodotti dell'assistenza integrativa.

Considerato che la realizzazione di tale elenco è condizione preliminare al processo di dematerializzazione delle procedure prescrittive, autorizzative, di contabilizzazione nonché di monitoraggio quali-quantitativo delle prestazioni erogate.

Considerato necessario definire un processo uniforme a livello regionale per la costituzione dell'Elenco di cui ai precedenti capoversi.

Dato atto che con D.D. n.751 del 24 novembre 2017, in applicazione ai provvedimenti e atti regionali, sono stati affidati a CSI Piemonte i servizi finalizzati alla dematerializzazione buono per i pazienti celiaci.

Dato atto che per l'avvio in esercizio dei servizi di cui al punto precedente, finalizzato all'acquisto di alimenti privi di glutine a carico del SSN, si rende necessario l'adozione dei seguenti atti regionali:

- Disciplinare tecnico/operativo per l'erogazione di prodotti dietetici senza glutine agli assistiti Piemontesi affetti da celiachia, e relativa procedura per la stipula di convenzione;
- Manuale per i Canali di Vendita, la Gestione dell'Anagrafica Prodotti e dei Punti Vendita;
- Tracciato e Specifiche di Rendicontazione;
- Raccomandazioni-Privacy e Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 2016/679;
- Termini del servizio.

di dare atto che il presente provvedimento, non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso;

visto il D.P.C.M. 29.11.2001;

vista la Legge 4.7.2005 n. 123;

vista la Legge 23.12.2005 n. 266;

visto il D.M. 4.5.2006;

vista la D.G.R. n. 127-3648 del 2.8.2006;

vista la D.G.R. n. 7-5661 del 10.04.2007;

vista la D.G.R. n. 7-6807 del 10.09.2007;

vista la circolare del Ministero della Salute prot. 0013930-P del 06/04/2018;

vista la circolare della Presidenza del Consiglio prot. 0006642-P-4.37.2.10 del 11/05/2018.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17.10.2016;

la Giunta regionale a voti unanimi,

delibera

- di stabilire che gli attuali tetti mensili per la fornitura di prodotti senza glutine a favore di pazienti affetti da morbo celiaco sono da considerare onnicomprensivi e ricomprendono anche la quota relativa all'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA);
- di applicare tale modalità a partire dalle erogazioni di alimenti successive al 30/6/2018;

- di modificare pertanto così come sopra disposto la D.G.R. 7-5661 del 10.04.2007 fermo restando per i minori i limiti di spesa mensili della D.G.R. 127-3648 del 2.8.2006 da intendersi IVA inclusa;
- dare mandato ai competenti Settori della Direzione Sanitaria della Regione Piemonte di adottare tutti gli atti necessari alla attivazione del rilascio della autorizzazione dematerializzata per l'acquisto di alimenti privi di glutine a carico del SSN, garantendo il libero mercato in tutti i canali di vendita aderenti alla nuova modalità;
- di dare atto che il presente provvedimento, non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)